

Data: 26/03/2019 11:40:07

Avv. Francesco Rinaldi  
Avv. Luigi Molvetti  
Tel./Fax 081.5452997  
Via Tasso n. 428 bis, 80127 Napoli  
francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it  
luigimolvetti@avvocatinapoli.legalmail.it

**All'Ecc.mo Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R., in persona l.r.p.t.**

**Istanza per la pubblicazione di Avviso sul sito web istituzionale  
dell'Amministrazione ai fini di notifica a mezzo pubblici proclami**

Per i Ricercatori Dottori: **1) Ciardiello Maria Antonietta** [REDACTED]

**2)**

**Capasso Clemente** [REDACTED]

**3) Digilio Filomena Anna** [REDACTED]

**4) Carginale Vincenzo** [REDACTED]

**5) Cobucci**

**Ponzano Beatrice** [REDACTED], residente in

Napoli, Via Caravaggio n. 70B; tutti rappresentati, difesi e domiciliati, come in atti, dagli  
Avv.ti Francesco Rinaldi (RNLFNC73P11F839U;  
francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it) e Luigi Molvetti (C.F. MLVLGU71L26F839Q;  
luigimolvetti@avvocatinapoli.legalmail.it) con i quali elett.te domiciliano in Roma, Via E.Q.  
Visconti n. 103, c/o Studio Palma, i quali indicano il seguente numero di fax 081.5452997

**Nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti, nel giudizio rgn. 12312/2016, promosso  
contro: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del Presidente e l.r.p.t.; e nei  
confronti di Piergiovanni Angela Rosa, Perrone Giancarlo, Peiretti Pier Giorgio.**

**Premesso che**

**1) Con ricorso**, notificato in data 13/10/2016, e depositato in data 04/11/2016, i ricorrenti,  
Ricercatori Ciardiello Maria Antonietta, Capasso Clemente, Digilio Filomena Anna,  
Carginale Vincenzo, Cobucci Ponzano Beatrice, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio  
Roma, Sez. III, giudizio rgn. 12312/2016, i seguenti atti: provvedimento del 18/7/2016, del  
C.N.R. Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio,  
con il quale è stata accertata la regolarità del procedimento, è stata approvata la graduatoria  
e sono stati nominati i vincitori della selezione per titoli ex art. 15 co. 5 CCNL 2002-2005 del  
7.6.2006, per complessivi 117 posti per il profilo professionale di primo ricercatore - II livello  
da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.173 Macro Area  
Dipartimentale: Scienze Bio-Agroalimentari (n. 14 posti), nella parte in cui non indica tra i

vincitori i ricorrenti; bando 364.144 del 20.5.2013, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; bando 364.173 del 2.10.2013, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; verbale n. 1 del 25.9.2015, di inizio delle operazioni ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; tutte le operazioni concorsuali, ivi compreso l'eventuale approvazione degli atti e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza ed avverso i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti; ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente. E per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere correttamente rivalutati ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli.

**2) Con successivi motivi aggiunti**, notificati in data 22/12/2016 e depositati in data 27/12/2016, i ricorrenti hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, giudizio rgn. 12312/2016, i seguenti atti: disposizione dirigenziale del 28.10.2016, mai comunicata e di cui non si conoscono estremi e contenuto, di cui si è avuta conoscenza solo successivamente, con la quale risulta che il Cnr abbia, in attuazione del bando, attribuito ai vincitori il II livello con decorrenza di legge, ove e nella misura in cui sia lesivo degli interessi dei ricorrenti; ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

**3)** Il procedimento è iscritto con rgn. 12312/2016.

**4) Con ordinanza n. 1165/2019, del 30/01/2019**, resa nel giudizio rgn. 12312/2016, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, ha disposto: *«l'integrazione del contraddittorio, ex art. 49 c.p.a. nelle forme ordinarie, nei confronti degli altri controinteressati, vincitori e idonei che precedono i ricorrenti in graduatoria, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza»*; e incombente istruttorio a carico del CNR: *«ai fini del decidere, è necessario inoltre acquisire dal CNR una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e i motivi di ricorso, anche con riferimento all'omogeneità degli interessi dedotti in giudizio dai ricorrenti, del pari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza. La prossima udienza per la trattazione del ricorso viene fissata, in applicazione dell'art.65, comma 2 c.p.a., per la data del 19 giugno 2019»*.

**5)** In data 01/02/2019, i ricorrenti hanno depositato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

**6) Con ordinanza n. 3809/2019, del 22/03/2019**, l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, ha accolto l'istanza, così provvedendo: *«(...) Considerato, altresì, che questa Sezione, con ordinanza n. 1165 del 30 gennaio 2019, disponeva "l'integrazione del*

*contraddittorio, ex art. 49 c.p.a. nelle forme ordinarie, nei confronti degli altri controinteressati, vincitori e idonei che precedono i ricorrenti in graduatoria”; Considerato che, successivamente, i ricorrenti con atto depositato il 1° febbraio 2019 avanzavano istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, in relazione alla “difficoltà oggettiva” di procedervi per le vie ordinarie, atteso l’elevato numero dei controinteressati, essendosi costoro collocati tra gli idonei in graduatoria tra le posizioni n. 117 (Ciardiello Maria Antonietta) e n. 176 (Cobucci Ponzano Beatrice); Ritenuto che tale domanda sia meritevole di accoglimento; Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare i ricorrenti ad eseguire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei che li precedono in graduatoria, mediante la notifica del ricorso per pubblici proclami sul sito istituzionale del C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza; Ritenuto di confermare, per il prosieguo, la pubblica udienza del 19 giugno 2019, ore di rito. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza): - assegna alle parti il termine di quaranta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, la presentazione di eventuali memorie vertenti sulla questione indicata in motivazione; - ordina l’integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione; - conferma, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 19 giugno 2019, ore di rito».*

\*\*\*

Ciò premesso, i ricorrenti, Ricercatori Ciardiello Maria Antonietta, Capasso Clemente, Digilio Filomena Anna, Carginale Vincenzo, Cobucci Ponzano Beatrice, come d’anzi rappresentati, difesi e domiciliati,

### **PROPONGONO ISTANZA**

affinché Codesta Ecc.ma Amministrazione - Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R., in persona del Presidente e l.r.p.t., sul proprio **sito web istituzionale**, provveda immediatamente alla pubblicazione dell’Avviso ordinato dal T.A.R. Lazio Roma, con la esposta ordinanza;

l’istante, inoltre, rappresenta che:

**1)** l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, ed il numero di registro generale del procedimento per il quale si procede è il 12312/2016, con udienza pubblica fissata per il 19/06/2019;

**2)** i ricorrenti sono: 1) Ciardiello Maria Antonietta

Clemente

2) Capasso

3) Digilio Filomena Anna

[redacted]  
[redacted]; 4) Carginale Vincenzo [redacted]  
[redacted] 5) Cobucci Ponzano  
Beatrice [redacted]  
[redacted];

3) l'Amministrazione intimata è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R., in persona del Presidente e l.r.p.t.

\*\*\*

4) il testo integrale del ricorso è il seguente:

**«Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma**

**Ricorso**

Per i **Ricercatori Dottori**: 1) **Ciardiello Maria Antonietta** [redacted]  
[redacted]; 2)  
**Capasso Clemente** [redacted]  
[redacted] 3) **Digilio Filomena Anna** [redacted]  
[redacted]  
[redacted] 4) **Carginale Vincenzo** [redacted]  
[redacted] 5) **Cobucci**  
**Ponzano Beatrice** [redacted], [redacted]

[redacted]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Francesco Rinaldi (RNLFNC73P11F839U; francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it) e Luigi Molveti (C.F. MLVLGU71L26F839Q; luigimolveti@avvocatinapoli.legalmail.it) con i quali elett.te domiciliano in Roma, Via E.Q. Visconti n. 103, c/o Studio Palma, i quali indicano i seguenti numeri di fax 081.24.12.008 e 0823.35.33.02

**Contro**

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, in persona del Presidente e l.r.p.t.;

**Avverso e per l'annullamento, previa sospensiva**

**e adozione di misure cautelari idonee**

- del provvedimento del 18/7/2016, del C.N.R. Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio, con il quale è stata accertata la regolarità del procedimento, è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori della selezione per titoli ex art. 15 co. 5 CCNL 2002-2005 del 7.6.2006, per complessivi 117 posti per il profilo professionale di primo ricercatore - II livello da assegnare al personale dipendente del

CNR, di cui al **bando 364.173 Macro Area Dipartimentale: Scienze Bio-Agroalimentari (n. 14 posti)**, nella parte in cui non indica tra i vincitori i ricorrenti;

- del bando 364.144 del 20.5.2013, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;
- del bando 364.173 del 2.10.2013, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;
- del verbale n. 1 del 25.9.2015, di inizio delle operazioni ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;
- di tutte le operazioni concorsuali, ivi compreso l'eventuale approvazione degli atti e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza ed avverso i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

#### **E per la declaratoria del diritto**

dei ricorrenti ad essere correttamente rivalutati ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli

#### **FATTO**

Con il bando 364.144 del 20.5.2013 (e atti successivi), che, per semplificare, si definirà il “*bando-madre*” (in quanto stabilisce la programmazione generale delle progressioni verticali dell'ente), il CNR ha indetto la selezione interna per complessivi 117 posti per tutte le **macroaree di riferimento (v. allegato A del bando):** “*A) scienze biomediche, posti n. 21; B) scienze fisiche e tecnologiche della materia posti n. 15; C) scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente, posti n. 19; D) scienze chimiche e tecnologiche dei materiali, posti n. 20; E) ingegneria, Ict e tecnologie per l'energia e i trasporti, posti n. 18; F) scienze bio-agroalimentari, posti n. 14, G) scienze umane e sociali, patrimonio culturale, posti n. 10*”. Il “bando madre” consente la presentazione massima di due domande di partecipazione alla selezione, ciascuna in due distinte **macroaree** di cui all'allegato A (v. art. 1).

Con il **bando 364.173 (che riguarda direttamente i ricorrenti)**, il CNR ha indetto la selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005, specificamente per complessivi **n. 14 posti Macro Area Dipartimentale: Scienze Bio-Agroalimentari**, per il profilo **professionale di primo ricercatore – II livello del CNR.**

E' utile sin da ora osservare che il bando “madre” (364.144), il bando specifico dei ricorrenti (364.173) e il verbale n. 1 della commissione (che riprende specificamente il contenuto ed i criteri di selezione e valutazione del bando, spec. artt. 5 e 6), presentano, per ciò che qui direttamente interessa, lo stesso contenuto. Ed in particolare, non consentono (perché non

lo prevedono) alcuna possibilità di discriminazione (di cui si dirà di seguito) a scapito dei ricorrenti; ed in relazione alla erronea – e priva di ogni minima motivazione – valutazione di *non attinenza (N.A.)* dei titoli presentati dai ricorrenti. Pertanto, la commissione ha operato in contrasto con la legge di gara, introducendo una arbitraria, perché immotivata, discriminazione, non ritenendo, apoditticamente, attinenti i titoli dei ricorrenti.

Alla selezione, che costituisce ipotesi di **progressione verticale**, sono ammessi i **dipendenti del Cnr** con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio 2010, in servizio alla data di presentazione della domanda e inquadrati al 31.12.2009 nel profilo professionale di ricercatore di III livello (v. art. 2).

Dopo aver regolamentato termini e condizioni di presentazione della domanda (art. 3), nonché le modalità ed i requisiti per la nomina della commissione (art. 4), il bando, **all'art. 5**, indica le **categorie di titoli valutabili ed i relativi punteggi**:

*“1. costituiscono titoli da valutare specificamente quelli relativi alla capacità acquisita, **comprovata da elementi oggettivi**, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nella **Macroarea** per la quale si concorre.*

*2. Le commissioni esaminatrici hanno a disposizione 100 punti totali, distribuiti con un punteggio massimo per categoria, nel modo seguente:*

**A) Curriculum            punti 30**

*1) i ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi    punti 25*

*2) riconoscimenti scientifici, premi            punti 5*

**B) Elenco prodotti        punti 30**

**C) 10 prodotti scelti    punti 40”.**

Il successivo **articolo 6** disciplina le modalità di compilazione del curriculum e di presentazione dei titoli, regolamentando con chiarezza e precisione *“le fattispecie di titoli valutabili (...)”* e le modalità di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi; e ciò in relazione a: *1) Ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi (...); 2) premi, riconoscimenti scientifici (...)*, indicando anche *“B) l'elenco dei prodotti (...); C) prodotti scelti (...)”*.

I successivi articoli 7 e 8 stabiliscono le modalità di *formazione delle graduatorie di merito* ed i *titoli di preferenza a parità di merito* (anzianità ed età anagrafica).

Le suddette disposizioni del bando vengono indicate, ed in parte anche riportate, puntualmente dalla commissione esaminatrice nel **verbale n. 1 di inizio delle operazioni** (che si allega).

A dispetto della chiarezza e della oggettività dei criteri di valutazione dei titoli (si tratta di concorso solo per “interni” e solo per “titoli”), trattandosi anche di settore bibliometrico (in quanto area ascientifica), quindi, valutabile con più stringente “obiettività” (rispetto ai settori

non bibliometrici); e, a dispetto anche dell'afferenza dei ricorrenti al Dipartimento **Scienze Bio-Agroalimentari**); dunque, a dispetto di quanto dianzi indicato, la Commissione esaminatrice, in violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, ha ritenuto i ricorrenti (**tutti Biologi**) non vincitori, **ritenendo, del tutto illegittimamente, non attinenti (N.A.) i titoli dei ricorrenti, di fatto ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari.** E ciò, come dianzi indicato, in contrasto con la legge di gara stessa, preoccupandosi finanche il bando di gara (sia il "madre" 364.144 che quello specifico e di derivazione 364.173, e come peraltro richiamato dalla stessa commissione, nelle premesse del verbale n. 1), di richiamare l'attenzione sull'**art. 5 del bando, Categorie di titoli – punteggi**, esordendo con puntuale chiarezza: "Costituiscono titoli da valutare specificamente quelli relativi alla capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nella Macroarea per la quale si concorre".

In contrasto, dunque, finanche con la legge di gara (che non sembra rendere possibili diverse interpretazioni lesive degli interessi dei ricorrenti per quanto in oggetto) la commissione, non considerando attinenti la gran parte dei titoli dei ricorrenti, ha ad essi ingiustamente negato la possibilità di essere correttamente valutati "*ad armi pari*". I ricorrenti, difatti, dopo aver regolarmente presentato domanda e titoli secondo quanto indicato dal bando, sono stati collocati non utilmente in graduatoria ed ai posti successivi ai **14 vincitori**, precisamente ed ingiustamente ai seguenti (ultimi) posti in graduatoria con i seguenti punteggi:

- 1) **Ciardiello Maria Antonietta**, posto n. 117, punteggio 33,37;
- 2) **Carginale Vincenzo**, posto n. 161, punteggio 13,33;
- 3) **Digilio Filomena Anna**, posto n. 163, punteggio 13,04;
- 4) **Capasso Clemente**, posto n. 167, punteggio 10,12;
- 5) **Cobucci Ponzano Beatrice**, posto n. 176, punteggio 3,90.

Una diversa corretta valutazione dell'**attinenza** di titoli dei ricorrenti determinerà la loro diversa collocazione in graduatoria tra i vincitori, come di seguito precisato.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e, pertanto, meritano di essere annullati per i seguenti

#### **MOTIVI**

**Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3, 7, 10, L. 241/1990 e s. m. e i.; artt. 1 ss., 35, 52, 63 e ss. d.lgs. n. 165 del 2001 e s. m. e i.; artt.1 ss. del d.lgs. 31.12.2009, n. 213 in attuazione art. 1 l. 27.9.2007, n. 165 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, co. 5, del CCNL 2002-2005 relativo al personale del comparto enti di ricerca – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del bando di concorso – Violazione e**

falsa a applicazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori in base alla raccomandazione della Commissione CE dell'11.3.2005, n. 251 e della deliebra del c. di a. del Cnr n. 129/2005 – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, della disparità di trattamento tra personale dipendente ricercatore a tempo indeterminato afferente allo stesso dipartimento, del difetto di istruttoria e di motivazione, della lesione delle garanzie partecipative – Contraddittorietà manifesta – Sviamento – Perplessità – Irragionevolezza ed Illogicità manifesta – Incongruenza – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di legalità – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione (anche perché diritti quesiti) e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Artt. 3, 35 e 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione del principio dell'afferenza dipartimentale e della Macro area Scienze Bio-Agroalimentari

1. – Come dianzi accennato, i ricorrenti (biologi) lamentano la erronea ed illegittima valutazione da parte della Commissione dei titoli dai medesimi ricorrenti presentati in conformità ai citati artt. 5 e 6 del bando di concorso.

Detta illegittima valutazione della Commissione, che ha determinato la mancata collocazione dei ricorrenti tra i vincitori, è consistita non in una valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, bensì nel ritenere del tutto illegittimamente detti titoli *non attinenti (NA)* al concorso dipartimentale indetto, diversamente dagli altri colleghi ricercatori dello stesso Dipartimento (Scienze Bio-Agroalimentari); e ciò in palese violazione del bando di concorso stesso.

La decisione della Commissione di *non attinenza dei titoli dei ricorrenti* è, dunque, palesemente illegittima, ove si osservi che, **non solo nulla di diverso stabilisce il bando di concorso ai citati artt. 5 e 6**, ma anche (e non potrebbe essere diverso) che la **Macro Area** alla quale il bando in questione si riferisce (“F Scienze Bio-Agroalimentari) è per stessa decisione del CNR considerata omogenea ed “afferente” in unico Dipartimento ed unica Macroarea (Scienze Bio-Agroalimentari).

Non è ammissibile che il CNR **discrimini il suo stesso personale ricercatore dipendente a tempo indeterminato afferente allo stesso Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari/Macroarea Scienze Bio-Agroalimentari**. Si badi, non in seguito ad una valutazione di merito dei titoli, bensì esclusivamente motivando illegittimamente dalla *non attinenza dei titoli dei biologi ricorrenti*.



Ciò si desume dalla **scheda di valutazione** della Commissione relativa ai ricorrenti, nell'ambito della quale, con riguardo ai **titoli** da questi presentati la Commissione, senza alcuna ulteriore valutazione, reca semplicemente ed apoditticamente la seguente illegittima valutazione: “**N.A.**” (*non attinente*), **non attribuendo, quindi, alcun punteggio ai ricorrenti in relazione a detti titoli, collocati, così, illegittimamente agli ultimi posti in graduatoria (come dianzi indicato; si allegano le schede di valutazioni individuali).** Ove, invece, la commissione avesse correttamente valutato come **attinenti** i titoli dei ricorrenti, **al pari dei vincitori**, si sarebbe addivenuti ad un ben diverso risultato, trattandosi, come statuisce il bando, di **criteri oggettivi (anche per la detta natura scientifica del settore “bibliometrico” di riferimento).**

Ai ricorrenti si sarebbe, così, dovuto riconoscere, senza ingiuste discriminazioni e dinieghi di valutazione di titoli più che attinenti, il seguente punteggio, illegittimamente negato:

1) **Ciardiello Maria Antonietta** (posto n. 117, punteggio 33,37): in ipotesi di corretta valutazione dei titoli della ricercatrice, anziché attribuire ai suoi titoli l'erroneo giudizio di *non attinenza*, correttamente la commissione avrebbe dovuto attribuire il relativo punteggio; e, così, concludere attribuendo il diverso e maggiore punteggio di **61,08**, ricollocandola in posizione utile tra il posto n. 12 e 13 in graduatoria (dovendo essere aggiunto l'ulteriore punteggio di 27,71, tante l'attinenza dei titoli). Ciò si evince agevolmente dalla scheda comparativa di valutazione che si sottopone all'Ecc.mo Collegio, al fine di esemplificazione ed al fine di porre in evidenza i macroscopici errori della commissione (e che si allega): detta scheda “corretta” di valutazione, che si offre in comparazione a dimostrazione della fondatezza dell'assunto, reca l'aggiunta, in carattere rosso, della corretta valutazione di *attinenza* dei titoli con attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto la commissione ha operato con riferimento ai vincitori in applicazione dei criteri oggettivi di valutazione imposti dal bando. Come dianzi, indicato, così correttamente operando, in luogo del minore punteggio di 33,37, alla ricorrente dovranno essere attribuiti (riconoscendo l'attinenza) ulteriori punti 27,71;

2) **Carginale Vincenzo** (posto n. 161, punteggio 13,33): come dianzi indicato (e come da scheda di valutazione “corretta” che si offre in comparazione, dal quale si evince il diritto al maggiore punteggio di 65,08, dovendogli essere attribuiti ulteriori punti 51,75, stante l'attinenza dei titoli alla macroarea di appartenenza), anche in tal caso, una corretta ed oggettiva valutazione di *attinenza* dei titoli (in applicazione dei criteri oggettivi del bando, egualmente a come operato per i vincitori), determina l'attribuzione al ricercatore il diverso e maggiore punteggio di **65,8**, collocandolo utilmente in graduatoria tra il posto n. 7 ed il n. 8;

3) **Digilio Filomena Anna** (posto n. 163, punteggio 13,04): *ut supra*, in corretta applicazione dei criteri oggettivi di valutazione del bando, alla ricercatrice è da attribuire il maggiore punteggio di **62,08**, collocandola così al posto n. 11, in graduatoria (si allega scheda “corretta” di valutazione di *attinenza dei titoli* che si offre in comparazione);

4) **Capasso Clemente** (posto n. 167, punteggio 10,12): *ut supra*, in corretta applicazione degli oggettivi criteri del bando e, segnatamente considerando semplicemente *attinenti i titoli* e, così, ammettendoli in valutazione, il ricercatore riporterà il diverso maggiore punteggio di **71,52**, collocandolo tra il posto n. 3 e n. 4 in graduatoria (si allega scheda “corretta” di valutazione che si offre in comparazione);

5) **Cobucci Ponzano Beatrice** (posto n. 176, punteggio 3,90): la corretta valutazione di *attinenza* dei titoli della ricercatrice determina la sua ricollocazione in graduatoria al posto n. 14, con l’attribuzione del maggiore punteggio di 60,05 (si allega scheda “corretta” che si offre in comparazione).

Con la conseguenza che, in rifacimento della graduatoria, i ricorrenti sarebbero stati ricollocati utilmente in graduatoria, tra i vincitori, ed alle precisate posizioni, semplicemente riconoscendo l’*attinenza dei titoli presentati*, al pari ed egualmente ai vincitori, senza ingiuste e non motivate discriminazioni.

Al riguardo, si allegano le schede di valutazione dei 14 vincitori, ottenute in seguito ad accesso agli atti, che pure si allega.

2. – E’ *ius receptum* che il personale a tempo indeterminato e con titoli di carriera eguali non possa e non debba essere discriminato sotto nessun profilo, neppure sotto quello della partecipazione concorsuale avendo diritto alle medesime possibilità di carriera e di avanzamento, ed avendo diritto al medesimo trattamento economico e di carriera, in affermazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione (secondo la consolidata interpretazione della Corte di Giustizia Comunità Europea, C-307/05 del 13.9.2007; nonché dei tribunali amministrativi regionali, Tra Lazio – Roma, 24.2.2009; Tar Lazio – Roma, sez. III bis ord. n. 230 del 5.2.2010; ed ordinari, Trib. Torino, sez. lavoro sent. 4148/2009; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 3.2.2009, n. 1050, segnatamente in relazione al personale del CNR).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la gravità della discriminazione appare evidente, ove si consideri che i ricorrenti afferiscono allo stesso Dipartimento dei vincitori (Scienze Bio-Agroalimentari). **Appare, dunque, illegittimo ora non considerare attinenti o afferenti alla progressione verticale concorsuale i titoli in possesso per lunga carriera di ricercatori a tempo indeterminato, se non discriminando gravemente ed ingiustamente detto personale.**

In questa prospettiva, nel caso specifico, si verifica una ulteriore violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione da parte della **commissione (peraltro, in assoluto contrasto con il bando stesso che, al contrario, impone detta valutazione senza alcuna distinzione o discriminazione)**, nella parte in cui la commissione, nel provvedimento di approvazione della graduatoria gravato, ha sostanzialmente annullato i titoli di carriera dei ricorrenti, operando con una sorta di “efficacia retroattiva” sulla carriera degli stessi, in violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di eguaglianza buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.) e diritti quesiti (35 cost.). Il provvedimento della commissione, difatti, produce effetti sulla carriera sviluppata dei ricorrenti, in violazione del principio di irretroattività che costituisce principio di carattere generale a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche soggettive e, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, a tutela dei diritti quesiti a vedere considerata e valutata come attinente all’area di riferimento la propria attività di scientifica, producendosi diversamente un danno irreparabile per il futuro del personale ricercatore ricorrente che, paradossalmente, si vedrebbe considerato “non attinente” al proprio dipartimento.

In argomento, “le questioni di diritto intertemporale che si pongono in riferimento alla disciplina degli atti amministrativi vanno risolte nel rispetto del principio di irretroattività delle leggi (ex art. 11 disp. prel. c.c.) e secondo la regola generale, operante in tutti i casi in cui manchi una diversa statuizione particolare, del tempus regit actum” (T.A.R. Milano Lombardia sez. III 26 maggio 2009).

Opinare diversamente nell’ambito della fattispecie concreta condurrebbe a consentire al provvedimento amministrativo della commissione di valutazione ed approvazione della graduatoria di incidere negativamente su situazioni giuridiche soggettive già consolidate, quali la lunga attività di carriera e di ricerca scientifica dei ricorrenti che si manifesta nei relativi titoli scientifici (cfr., in argomento, Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 2003, n. 16302; nonché tra le tante C.d.S., sez. VI, 22 aprile 1999, n. 694; C.d.S., sez. VI, 18 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 ottobre 2007, n. 1420; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 maggio 2008, n. 3867; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 13235; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 gennaio 2007, n. 563; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 22 maggio 2008, n. 1043; Tar Piemonte Torino, sez. II, 03 giugno 2008 n. 1256).

Ed ancora, con massima determinazione, “la regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato” (Consiglio Stato sez. VI 11 novembre 2008 n. 5623). Difatti, “la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in

presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, impedisce di incidere unilateralmente e con effetto « ex ante » sulle situazioni soggettive del privato» (Consiglio Stato sez. VI, 09 settembre 2008 n. 4301). Ed inoltre, “in applicazione del principio di legalità è precluso alla p.a. incidere unilateralmente, con effetto retroattivo, su situazioni soggettive di privati, in difetto di norma di legge, che in deroga al principio della irretroattività degli atti amministrativi, autorizzi l'amministrazione a provvedere in tali sensi” (Consiglio Stato sez. VI 01 dicembre 1999 n. 2045).

3. – Si aggiunga, con massima determinazione ed ulteriore dimostrazione del grave difetto di motivazione, come dal provvedimento impugnato non sia dato evincere le ragioni della scelta dell'Amministrazione in merito alla scelta comparativa – che si manifesta, come detto, gravemente discriminatoria – circa la distinzione tra lo stesso personale a tempo indeterminato e con medesimo profilo appartenente allo stesso “dipartimento” e “macro area”; e ciò in aperta violazione dell'art. 3. co. 1, della l. 241/1990 e s. m. e i.: “È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10, l. 7 agosto 1990 n. 241” (tra le tante in materia, Consiglio Stato sez. IV 21 maggio 2010 n. 3224; T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 09 aprile 2010, n. 1885).

Come rilevato, nel provvedimento impugnato non si evince alcuna motivazione circa la scelta discriminatoria di **non attinenza operata dalla commissione in relazione ai titoli dei ricorrenti, in violazione anche del bando e legge di gara che alcuna discriminazione prevede, imponendo al contrario alla commissione l'oggettiva valutazione dei titoli dei candidati senza ingiuste discriminazioni.**

Nel caso specifico è avvenuto l'esatto contrario, come risulta da tutto quanto precede; e si aggiunga ancora che, peraltro, in **identica procedura concorsuale ma per Dirigente (bando n. 364.172, Macro Area Scienze Bio-Agroalimentari, posti n. 7) – quindi stessa Macro Area dei ricorrenti ricercatori –, “identici” titoli per categoria e natura quali quelli dei qui ricorrenti sono stati considerati non solo attinenti ma addirittura hanno determinato il collocamento di un candidato biologo (il dr. Moracci Marco, anch'egli afferente al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari e che, nell'ambito dell'organizzazione gerarchica del CNR, era il superiore diretto di una delle ricorrenti, la dr.ssa Cobucci Ponzano), tra i vincitori del concorso (si allega il bando, nonché la scheda di valutazione del dr. Moracci). La scheda di valutazione appare di particolare significato con riferimento alla procedura in esame, in quanto, molti dei titoli del dr. Moracci sono redatti “a quattro mani” con la dr.ssa Cobucci Ponzano (è sufficiente la comparazione tra le due schede di valutazione). Il che rende oltremodo**

**macroscopico il vizio di legittimità della valutazione di non attinenza dei titoli della dr.ssa Cobucci Ponzano e degli altri ricorrenti.**

Al riguardo si effettua **istanza istruttoria** all'Ecc.mo Collegio, affinché ove ritenuto utile od opportuno, voglia acquisire gli atti di questa procedura, ciò si è posto in evidenza al fine di porre ulteriormente in evidenza la obiettiva contraddittorietà ed il difetto di motivazione della commissione circa la **valutazione di non attinenza dei titoli dei ricorrenti, del tutto illegittima nell'ambito della gravata procedura concorsuale.**

La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione" (così, T.A.R. Milano Lombardia sez. III 11 marzo 2010 n. 565; in senso conforme, T.A.R. Venezia Veneto sez. I 11 marzo 2010, n. 768). Ed ancora, "ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta" (T.A.R. Roma Lazio sez. III 01 marzo 2010 n. 3171; in senso conforme, T.A.R. Napoli Campania sez. III 01 marzo 2010 n. 3171; T.A.R. Firenze Toscana sez. I 19 gennaio 2010 n. 64). "La motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 cost." (Consiglio Stato sez. IV 30 novembre 2009 n. 7502; in senso conforme, Consiglio Stato sez. IV 30 novembre 2009 n. 7502).

Macroscopica, dunque, nel caso specifico l'illogicità e l'erroneità fattuale della valutazione di *non attinenza*, stante l'inattendibilità del giudizio di non attinenza della commissione. Evidente l'incongruenza tra la *non attinenza dei titoli* e l'*afferenza dipartimentale* dei ricorrenti alla *macro area*, come inequivocabilmente reca il *curriculum vitae*, i titoli e le opere presentate in concorso.

La commissione avrebbe dovuto, seppur sinteticamente, motivare le ragioni della non attinenza dei titoli presentati dai ricorrenti, non limitarsi ad un apodittico, come tale insufficiente, N.A. Evidente l'assoluto difetto di motivazione, oltre alla altrettanto evidente contraddittorietà della valutazione di N.A., ove già si comparino i titoli dei candidati attuali vincitori ed ove si effettua la ulteriore comparazione, procedimentale ed istruttoria, con quanto operato da una medesima commissione con riferimento all'altra procedura valutativa e comparativa, ossia il descritto concorso per dirigenti nella stessa macro area di cui si controverte. Palesi, dunque, i profili di erroneità, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, il che rende sindacabile il giudizio della commissione siccome arbitrario. La carenza motivazionale, in casi quali quelli in esame, “non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell'accertamento del nesso di consequenzialità tra presupposti e conclusioni” (tra le tante, cfr., più di recente, Tar Lazio Roma, sez. I, n. 5357 del 6.5.2016).

#### **Istanza istruttoria**

Ove ritenuto opportuno o necessario, si fa istanza all'Ecc.mo Collegio adito affinché voglia acquisire in giudizio tutti gli atti relativi al procedimento di cui in oggetto, onerando la competente Amministrazione resistente del relativo deposito.

#### **Istanza cautelare**

Il *fumus* risulta dai motivi di ricorso.

Il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dai gravati provvedimenti è evidente, nella **esclusione dalla valutazione dei titoli dei ricorrenti**, non a seguito di un giudizio di “valore” e di “merito”, bensì solo per l'illegittima, incongrua ed irragionevole motivazione di “**non attinenza dei titoli**”. La gravissima conseguenza del mancato utile collocamento dei ricorrenti in graduatoria preclude ai medesimi ogni possibilità – non reintegrabile – di concorrere per la progressione verticale di cui si discute all'interno del “dipartimento” e macro area di riferimento, con irreparabile danno anche per la futura carriera dei ricorrenti. Pur avendone **titoli** e **requisiti**, al pari degli altri concorrenti, gli illegittimi provvedimenti gravati impediscono ai ricorrenti sia il prosieguo nel procedimento di valutazione, sia l'esercizio di un'attività scientifica e professionale, con valorizzazione delle energie, degli studi e della pratica profusa con grande e lungo impegno. Essi chiedono, dunque, l'eguale diritto ad essere correttamente e legittimamente valutati al pari degli altri concorrenti ricercatori nell'ambito della procedura di concorso in oggetto, avendone, come detto, al pari di questi requisiti e titoli. Il pregiudizio irreparabile per i ricorrenti si manifesta, dunque, nella illegittima ed irragionevole preclusione di ogni futura possibilità di progressione verticale e di carriera all'interno del “loro dipartimento” e “macro area” di appartenenza, con oggettiva e

grave discriminazione rispetto allo stesso personale ricercatore dipendente dell'amministrazione che, in alcuni casi pur dotati di minore anzianità di carriera e titoli, tuttavia, finisce con l'aver assicurata la possibilità di progressione, ai ricorrenti del tutto ingiustamente negata. Pregiudizio, questo, tale da non consentire l'attesa della definizione nel merito della vicenda in questione, potendo una decisione, seppure favorevole ai ricorrenti, risultare del tutto inutile, nelle more della definizione del giudizio.

Si consideri, inoltre, che, tenuto conto dell'attuale fase in cui versa il procedimento di concorso in oggetto (non sono stati ancora attuati gli atti ed i provvedimenti conseguenti, per intenderci non è stata ancora effettuata la relativa "immissione" nel ruolo di "primo ricercatore" dei vincitori), può disporsi la ricorrezione e/o rivalutazione dei titoli dei ricorrenti in conformità a quanto stabilito dal bando e dalla legge, senza alcun pregiudizio per l'amministrazione, la quale, anzi, si troverebbe a potere scegliere tra un maggior numero di candidati idonei; né per i contro interessati, chiedendo i ricorrenti del tutto legittimamente la corretta valutazione dei propri **attinenti titoli**, al termine della quale risulterà una legittima e non discriminatoria graduatoria, e senza alcuna alterazione dello *status quo* in attesa della definizione del ricorso.

#### **Conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo Collegio accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa concessione delle opportune misure cautelari, annullare i gravati provvedimenti, disponendo la rinnovazione della procedura di valutazione dei ricorrenti da parte di una Commissione costituita in composizione diversa, per tutte le ragioni di cui in narrativa, con ogni effetto e conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze del giudizio.

Il contributo unificato è di **euro 325,00**, trattandosi di pubblico impiego.

Napoli, data della relata di notifica.

**Avv. Francesco Rinaldi**

**Avv. Luigi Molvetti»**

\*\*\*

5) Il testo integrale dei motivi aggiunti è il seguente:

**«Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma**

**Sez. III – rgn. 12312/2016**

**Ricorso e motivi Aggiunti**

Per i **Ricercatori Dottori: 1) Ciardiello Maria Antonietta** [redacted]

[redacted]; 2)

**Capasso Clemente** [redacted]

[redacted] 3) **Digilio Filomena Anna** [redacted]

4) **Carginale Vincenzo**

5) **Cobucci**

**Ponzano Beatrice**

tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Francesco Rinaldi (RNLFNC73P11F839U; francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it) e Luigi Molvetti (C.F. MLVLGU71L26F839Q; luigimolvetti@avvocatinapoli.legalmail.it) con i quali elett.te domiciliano in Roma, Via E.Q. Visconti n. 103, c/o Studio Palma, i quali indicano i seguenti numeri di fax 081.24.12.008 e 0823.35.33.02

#### **Contro**

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, in persona del Presidente e l.r.p.t.;

#### **Nel ricorso rgn. 12312/2016, avverso e per l'annullamento**

- del provvedimento del 18/7/2016, del C.N.R. Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio, con il quale è stata accertata la regolarità del procedimento, è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori della selezione per titoli ex art. 15 co. 5 CCNL 2002-2005 del 7.6.2006, per complessivi 117 posti per il profilo professionale di primo ricercatore - II livello da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al **bando 364.173 Macro Area Dipartimentale: Scienze Bio-Agroalimentari (n. 14 posti)**, nella parte in cui non indica tra i vincitori i ricorrenti; - del bando 364.144 del 20.5.2013, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; - del bando 364.173 del 2.10.2013, ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; - del verbale n. 1 del 25.9.2015, di inizio delle operazioni ove e nella (non creduta) misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; - di tutte le operazioni concorsuali, ivi compreso l'eventuale approvazione degli atti e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza ed avverso i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente. **E per la declaratoria del diritto** dei ricorrenti ad essere correttamente rivalutati ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli

#### **Motivi aggiunti avverso e per l'annullamento**

- della disposizione dirigenziale del 28.10.2016, mai comunicata e di cui non si conoscono estremi e contenuto, di cui si è avuta conoscenza solo successivamente, con la quale risulta



che il Cnr abbia, in attuazione del bando, attribuito ai vincitori il II livello con decorrenza di legge, ove e nella misura in cui sia lesivo degli interessi dei ricorrenti;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente

### FATTO

Con il bando 364.144 del 20.5.2013 (e atti successivi), che, per semplificare, si definirà il “*bando-madre*” (in quanto stabilisce la programmazione generale delle progressioni verticali dell’ente), il CNR ha indetto la selezione interna per complessivi 117 posti per tutte le **macroaree di riferimento (v. allegato A del bando):** “*A) scienze biomediche, posti n. 21; B) scienze fisiche e tecnologiche della materia posti n. 15; C) scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente, posti n. 19; D) scienze chimiche e tecnologiche dei materiali, posti n. 20; E) ingegneria, Ict e tecnologie per l’energia e i trasporti, posti n. 18; F) scienze bio-agroalimentari, posti n. 14, G) scienze umane e sociali, patrimonio culturale, posti n. 10*”. Il “bando madre” consente la presentazione massima di due domande di partecipazione alla selezione, ciascuna in due distinte **macroaree** di cui all’allegato A (v. art. 1).

Con il **bando 364.173** (che riguarda direttamente i ricorrenti), il CNR ha indetto la selezione per titoli ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005, specificamente per complessivi **n. 14 posti Macro Area Dipartimentale: Scienze Bio-Agroalimentari**, per il profilo **professionale di primo ricercatore – II livello del CNR**.

E’ utile sin da ora osservare che il bando “madre” (364.144), il bando specifico dei ricorrenti (364.173) e il verbale n. 1 della commissione (che riprende specificamente il contenuto ed i criteri di selezione e valutazione del bando, spec. artt. 5 e 6), presentano, per ciò che qui direttamente interessa, lo stesso contenuto. Ed in particolare, non consentono (perché non lo prevedono) alcuna possibilità di discriminazione (di cui si dirà di seguito) a scapito dei ricorrenti; ed in relazione alla erronea – e priva di ogni minima motivazione – valutazione di *non attinenza (N.A.)* dei titoli presentati dai ricorrenti. Pertanto, la commissione ha operato in contrasto con la legge di gara, introducendo una arbitraria, perché immotivata, discriminazione, non ritenendo, apoditticamente, attinenti i titoli dei ricorrenti.

Alla selezione, che costituisce ipotesi di **progressione verticale**, sono ammessi i **dipendenti del Cnr** con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio 2010, in servizio alla data di presentazione della domanda e inquadrati al 31.12.2009 nel profilo professionale di ricercatore di III livello (v. art. 2).

Dopo aver regolamentato termini e condizioni di presentazione della domanda (art. 3), nonché le modalità ed i requisiti per la nomina della commissione (art. 4), il bando, **all’art. 5**, indica le **categorie di titoli valutabili ed i relativi punteggi**:

“1. costituiscono titoli da valutare specificamente quelli relativi alla capacità acquisita, **comprovata da elementi oggettivi**, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nella **Macroarea** per la quale si concorre.

2. Le commissioni esaminatrici hanno a disposizione 100 punti totali, distribuiti con un punteggio massimo per categoria, nel modo seguente:

**A) Curriculum                    punti 30**

1) i ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi    punti 25

2) riconoscimenti scientifici, premi            punti 5

**B) Elenco prodotti            punti 30**

**C) 10 prodotti scelti        punti 40’.**

Il successivo **articolo 6** disciplina le modalità di compilazione del curriculum e di presentazione dei titoli, regolamentando con chiarezza e precisione “*le fattispecie di titoli valutabili (...)*” e le modalità di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi; e ciò in relazione a: 1) *Ruoli ricoperti, attività svolte, incarichi (...)*; 2) *premi, riconoscimenti scientifici (...)*”, indicando anche “*B) l’elenco dei prodotti (...)*; *C) prodotti scelti (...)*”.

I successivi articoli 7 e 8 stabiliscono le modalità di *formazione delle graduatorie di merito* ed i *titoli di preferenza a parità di merito* (anzianità ed età anagrafica).

Le suddette disposizioni del bando vengono indicate, ed in parte anche riportate, puntualmente dalla commissione esaminatrice nel **verbale n. 1 di inizio delle operazioni** (che si allega).

A dispetto della chiarezza e della oggettività dei criteri di valutazione dei titoli (si tratta di concorso solo per “interni” e solo per “titoli”), trattandosi anche di settore bibliometrico (in quanto area ascientifica), quindi, valutabile con più stringente “obiettività” (rispetto ai settori non bibliometrici); e, a dispetto anche dell’afferenza dei ricorrenti al Dipartimento **Scienze Bio-Agroalimentari**); dunque, a dispetto di quanto dianzi indicato, la Commissione esaminatrice, in violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, ha ritenuto i ricorrenti (**tutti Biologi**) non vincitori, **ritenendo, del tutto illegittimamente, non attinenti (N.A.) i titoli dei ricorrenti, di fatto ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari.** E ciò, come dianzi indicato, in contrasto con la legge di gara stessa, preoccupandosi finanche il bando di gara (sia il “madre” 364.144 che quello specifico e di derivazione 364.173, e come peraltro richiamato dalla stessa commissione, nelle premesse del verbale n. 1), di richiamare l’attenzione sull’**art. 5 del bando, Categorie di titoli – punteggi**, esordendo con puntuale chiarezza: “Costituiscono titoli da valutare specificamente quelli relativi alla capacità acquisita, comprovata da elementi

oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nella **Macroarea per la quale si concorre**".

In contrasto, dunque, finanche con la legge di gara (che non sembra rendere possibili diverse interpretazioni lesive degli interessi dei ricorrenti per quanto in oggetto) la commissione, non considerando attinenti la gran parte dei titoli dei ricorrenti, ha ad essi ingiustamente negato la possibilità di essere correttamente valutati "*ad armi pari*". I ricorrenti, difatti, dopo aver regolarmente presentato domanda e titoli secondo quanto indicato dal bando, sono stati collocati non utilmente in graduatoria ed ai posti successivi ai **14 vincitori**, precisamente ed ingiustamente ai seguenti (ultimi) posti in graduatoria con i seguenti punteggi:

- 1) **Ciardiello Maria Antonietta**, posto n. 117, punteggio 33,37;
- 2) **Carginale Vincenzo**, posto n. 161, punteggio 13,33;
- 3) **Digilio Filomena Anna**, posto n. 163, punteggio 13,04;
- 4) **Capasso Clemente**, posto n. 167, punteggio 10,12;
- 5) **Cobucci Ponzano Beatrice**, posto n. 176, punteggio 3,90.

Una diversa corretta valutazione dell'**attinenza** di titoli dei ricorrenti determinerà la loro diversa collocazione in graduatoria tra i vincitori, come di seguito precisato.

Come dianzi indicato, si è appreso che, con disposizione dirigenziale del 28.10.2016, mai comunicata e di cui non si conoscono estremi e contenuto, il Cnr, in attuazione dei gravati provvedimenti, ha attribuito ai vincitori del concorso oggetto di gravame il II livello con decorrenza di legge. Questo provvedimento, ove e nella misura in cui sia lesivo degli interessi dei ricorrenti, in quanto attuativo dei gravati atti di concorso, sconta i medesimi profili di illegittimità di cui ai gravati provvedimenti con il ricorso introduttivo, cui ci si riporta.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e, pertanto, meritano di essere annullati per i seguenti

#### MOTIVI

**Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3, 7, 10, L. 241/1990 e s. m. e i.; artt. 1 ss., 35, 52, 63 e ss. d.lgs. n. 165 del 2001 e s. m. e i.; artt.1 ss. del d.lgs. 31.12.2009, n. 213 in attuazione art. 1 l. 27.9.2007, n. 165 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, co. 5, del CCNL 2002-2005 relativo al personale del comparto enti di ricerca – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del bando di concorso – Violazione e falsa a applicazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori in base alla raccomandazione della Commissione CE dell'11.3.2005, n. 251 e della deliebra del c. di a. del Cnr n. 129/2005 – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, della disparità**

di trattamento tra personale dipendente ricercatore a tempo indeterminato afferente allo stesso dipartimento, del difetto di istruttoria e di motivazione, della lesione delle garanzie partecipative – Contraddittorietà manifesta – Sviamento – Perplessità – Irragionevolezza ed Illogicità manifesta – Incongruenza – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di legalità – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione (anche perché diritti quesiti) e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Artt. 3, 35 e 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione del principio dell'afferenza dipartimentale e della Macro area Scienze Bio-Agroalimentari

1. – Come dianzi accennato, i ricorrenti (biologi) lamentano la erronea ed illegittima valutazione da parte della Commissione dei titoli dai medesimi ricorrenti presentati in conformità ai citati artt. 5 e 6 del bando di concorso.

Detta illegittima valutazione della Commissione, che ha determinato la mancata collocazione dei ricorrenti tra i vincitori, è consistita non in una valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, bensì nel ritenere del tutto illegittimamente detti titoli *non attinenti (NA)* al concorso dipartimentale indetto, diversamente dagli altri colleghi ricercatori dello stesso Dipartimento (Scienze Bio-Agroalimentari); e ciò in palese violazione del bando di concorso stesso.

La decisione della Commissione di *non attinenza dei titoli dei ricorrenti* è, dunque, palesemente illegittima, ove si osservi che, **non solo nulla di diverso stabilisce il bando di concorso ai citati artt. 5 e 6**, ma anche (e non potrebbe essere diverso) che la **Macro Area alla quale il bando in questione si riferisce (“F Scienze Bio-Agroalimentari) è per stessa decisione del CNR considerata omogenea ed “afferente” in unico Dipartimento ed unica Macroarea (Scienze Bio-Agroalimentari)**.

Non è ammissibile che il CNR **discrimini il suo stesso personale ricercatore dipendente a tempo indeterminato afferente allo stesso Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari/Macroarea Scienze Bio-Agroalimentari**. Si badi, non in seguito ad una valutazione di merito dei titoli, bensì esclusivamente motivando illegittimamente dalla *non attinenza dei titoli dei biologi ricorrenti*.

Ciò si desume dalla **scheda di valutazione** della Commissione relativa ai ricorrenti, nell'ambito della quale, con riguardo ai **titoli** da questi presentati la Commissione, senza alcuna ulteriore valutazione, reca semplicemente ed apoditticamente la seguente illegittima valutazione: “*N.A.*” (*non attinente*), non attribuendo, quindi, alcun punteggio ai ricorrenti in relazione a detti titoli, collocati, così, illegittimamente agli ultimi posti in graduatoria (come dianzi indicato; si allegano le schede di valutazioni individuali).

Ove, invece, la commissione avesse correttamente valutato come **attinenti** i titoli dei ricorrenti, **al pari dei vincitori**, si sarebbe addivenuti ad un ben diverso risultato, trattandosi, come statuisce il bando, di **criteri oggettivi (anche per la detta natura scientifica del settore “bibliometrico” di riferimento)**.

Ai ricorrenti si sarebbe, così, dovuto riconoscere, senza ingiuste discriminazioni e dinieghi di valutazione di titoli più che attinenti, il seguente punteggio, illegittimamente negato:

1) **Ciardiello Maria Antonietta** (posto n. 117, punteggio 33,37): in ipotesi di corretta valutazione dei titoli della ricercatrice, anziché attribuire ai suoi titoli l'erroneo giudizio di *non attinenza*, correttamente la commissione avrebbe dovuto attribuire il relativo punteggio; e, così, concludere attribuendo il diverso e maggiore punteggio di **61,08**, ricollocandola in posizione utile tra il posto n. 12 e 13 in graduatoria (dovendo essere aggiunto l'ulteriore punteggio di 27,71, tante l'attinenza dei titoli). Ciò si evince agevolmente dalla scheda comparativa di valutazione che si sottopone all'Ecc.mo Collegio, al fine di esemplificazione ed al fine di porre in evidenza i macroscopici errori della commissione (e che si allega): detta scheda “corretta” di valutazione, che si offre in comparazione a dimostrazione della fondatezza dell'assunto, reca l'aggiunta, in carattere rosso, della corretta valutazione di *attinenza* dei titoli con attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto la commissione ha operato con riferimento ai vincitori in applicazione dei criteri oggettivi di valutazione imposti dal bando. Come dianzi, indicato, così correttamente operando, in luogo del minore punteggio di 33,37, alla ricorrente dovranno essere attribuiti (riconoscendo l'attinenza) ulteriori punti 27,71;

2) **Carginale Vincenzo** (posto n. 161, punteggio 13,33): come dianzi indicato (e come da scheda di valutazione “corretta” che si offre in comparazione, dal quale si evince il diritto al maggiore punteggio di 65,08, dovendogli essere attribuiti ulteriori punti 51,75, stante l'attinenza dei titoli alla macroarea di appartenenza), anche in tal caso, una corretta ed oggettiva valutazione di *attinenza* dei titoli (in applicazione dei criteri oggettivi del bando, egualmente a come operato per i vincitori), determina l'attribuzione al ricercatore il diverso e maggiore punteggio di **65,8**, collocandolo utilmente in graduatoria tra il posto n. 7 ed il n. 8;

3) **Digilio Filomena Anna** (posto n. 163, punteggio 13,04): *ut supra*, in corretta applicazione dei criteri oggettivi di valutazione del bando, alla ricercatrice è da attribuire il maggiore punteggio di **62,08**, collocandola così al posto n. 11, in graduatoria (si allega scheda “corretta” di valutazione di *attinenza dei titoli* che si offre in comparazione);

4) **Capasso Clemente** (posto n. 167, punteggio 10,12): *ut supra*, in corretta applicazione degli oggettivi criteri del bando e, segnatamente considerando semplicemente *attinenti i titoli* e, così,

ammettendoli in valutazione, il ricercatore riporterà il diverso maggiore punteggio di **71,52**, collocandolo tra il posto n. 3 e n. 4 in graduatoria (si allega scheda “corretta” di valutazione che si offre in comparazione);

5) **Cobucci Ponzano Beatrice** (posto n. 176, punteggio 3,90): la corretta valutazione di *attinenza* dei titoli della ricercatrice determina la sua ricollocazione in graduatoria al posto n. 14, con l'attribuzione del maggiore punteggio di 60,05 (si allega scheda “corretta” che si offre in comparazione).

Con la conseguenza che, in rifacimento della graduatoria, i ricorrenti sarebbero stati ricollocati utilmente in graduatoria, tra i vincitori, ed alle precisate posizioni, semplicemente riconoscendo l'*attinenza dei titoli presentati*, al pari ed egualmente ai vincitori, senza ingiuste e non motivate discriminazioni.

Al riguardo, si allegano le schede di valutazione dei 14 vincitori, ottenute in seguito ad accesso agli atti, che pure si allega.

2. – E' *ius receptum* che il personale a tempo indeterminato e con titoli di carriera eguali non possa e non debba essere discriminato sotto nessun profilo, neppure sotto quello della partecipazione concorsuale avendo diritto alle medesime possibilità di carriera e di avanzamento, ed avendo diritto al medesimo trattamento economico e di carriera, in affermazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione (secondo la consolidata interpretazione della Corte di Giustizia Comunità Europea, C-307/05 del 13.9.2007; nonché dei tribunali amministrativi regionali, Tra Lazio – Roma, 24.2.2009; Tar Lazio – Roma, sez. III bis ord. n. 230 del 5.2.2010; ed ordinari, Trib. Torino, sez. lavoro sent. 4148/2009; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 3.2.2009, n. 1050, segnatamente in relazione al personale del CNR).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la gravità della discriminazione appare evidente, ove si consideri che i ricorrenti afferiscono allo stesso Dipartimento dei vincitori (Scienze Bio-Agroalimentari). **Appare, dunque, illegittimo ora non considerare attinenti o afferenti alla progressione verticale concorsuale i titoli in possesso per lunga carriera di ricercatori a tempo indeterminato, se non discriminando gravemente ed ingiustamente detto personale.**

In questa prospettiva, nel caso specifico, si verifica una ulteriore violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione da parte della **commissione (peraltro, in assoluto contrasto con il bando stesso che, al contrario, impone detta valutazione senza alcuna distinzione o discriminazione)**, nella parte in cui la commissione, nel provvedimento di approvazione della graduatoria gravato, ha sostanzialmente annullato i titoli di carriera dei ricorrenti, operando con una sorta di “efficacia retroattiva” sulla carriera degli stessi, in

violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di eguaglianza buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.) e diritti quesiti (35 cost.). Il provvedimento della commissione, difatti, produce effetti sulla carriera sviluppata dei ricorrenti, in violazione del principio di irretroattività che costituisce principio di carattere generale a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche soggettive e, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, a tutela dei diritti quesiti a vedere considerata e valutata come attinente all'area di riferimento la propria attività di scientifica, producendosi diversamente un danno irreparabile per il futuro del personale ricercatore ricorrente che, paradossalmente, si vedrebbe considerato "non attinente" al proprio dipartimento.

In argomento, "le questioni di diritto intertemporale che si pongono in riferimento alla disciplina degli atti amministrativi vanno risolte nel rispetto del principio di irretroattività delle leggi (ex art. 11 disp. prel. c.c.) e secondo la regola generale, operante in tutti i casi in cui manchi una diversa statuizione particolare, del tempus regit actum" (T.A.R. Milano Lombardia sez. III 26 maggio 2009).

Opinare diversamente nell'ambito della fattispecie concreta condurrebbe a consentire al provvedimento amministrativo della commissione di valutazione ed approvazione della graduatoria di incidere negativamente su situazioni giuridiche soggettive già consolidate, quali la lunga attività di carriera e di ricerca scientifica dei ricorrenti che si manifesta nei relativi titoli scientifici (cfr., in argomento, Cassazione civile, sez. I, 30 ottobre 2003, n. 16302; nonché tra le tante C.d.S., sez. VI, 22 aprile 1999, n. 694; C.d.S., sez. VI, 18 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 01 ottobre 2007, n. 1420; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 maggio 2008, n. 3867; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 dicembre 2007, n. 13235; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 25 gennaio 2007, n. 563; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 22 maggio 2008, n. 1043; Tar Piemonte Torino, sez. II, 03 giugno 2008 n. 1256).

Ed ancora, con massima determinazione, "la regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato" (Consiglio Stato sez. VI 11 novembre 2008 n. 5623). Difatti, "la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, impedisce di incidere unilateralmente e con effetto « ex ante » sulle situazioni soggettive del privato" (Consiglio Stato sez. VI, 09 settembre 2008 n. 4301). Ed inoltre, "in applicazione del principio di legalità è precluso alla p.a. incidere unilateralmente, con effetto retroattivo, su situazioni soggettive di privati, in difetto di norma di legge, che in deroga al principio della irretroattività degli atti

amministrativi, autorizzi l'amministrazione a provvedere in tali sensi" (Consiglio Stato sez. VI 01 dicembre 1999 n. 2045).

**3.** – Si aggiunga, con massima determinazione ed ulteriore dimostrazione del grave difetto di motivazione, come dal provvedimento impugnato non sia dato evincere le ragioni della scelta dell'Amministrazione in merito alla scelta comparativa – che si manifesta, come detto, gravemente discriminatoria – circa la distinzione tra lo stesso personale a tempo indeterminato e con medesimo profilo appartenente allo stesso “dipartimento” e “macro area”; e ciò in aperta violazione dell'art. 3. co. 1, della l. 241/1990 e s. m. e i.: “È illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10, l. 7 agosto 1990 n. 241” (tra le tante in materia, Consiglio Stato sez. IV 21 maggio 2010 n. 3224; T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 09 aprile 2010, n. 1885).

Come rilevato, nel provvedimento impugnato non si evince alcuna motivazione circa la scelta discriminatoria di **non attinenza operata dalla commissione in relazione ai titoli dei ricorrenti, in violazione anche del bando e legge di gara che alcuna discriminazione prevede, imponendo al contrario alla commissione l'oggettiva valutazione dei titoli dei candidati senza ingiuste discriminazioni.**

Nel caso specifico è avvenuto l'esatto contrario, come risulta da tutto quanto precede; e si aggiunga ancora che, peraltro, in **identica procedura concorsuale ma per Dirigente (bando n. 364.172, Macro Area Scienze Bio-Agroalimentari, posti n. 7) – quindi stessa Macro Area dei ricorrenti ricercatori –, “identici” titoli per categoria e natura quali quelli dei qui ricorrenti sono stati considerati non solo attinenti ma addirittura hanno determinato il collocamento di un candidato biologo (il dr. Moracci Marco, anch'egli afferente al Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari e che, nell'ambito dell'organizzazione gerarchica del CNR, era il superiore diretto di una delle ricorrenti, la dr.ssa Cobucci Ponzano), tra i vincitori del concorso (si allega il bando, nonché la scheda di valutazione del dr. Moracci). La scheda di valutazione appare di particolare significato con riferimento alla procedura in esame, in quanto, molti dei titoli del dr. Moracci sono redatti “a quattro mani” con la dr.ssa Cobucci Ponzano (è sufficiente la comparazione tra le due schede di valutazione). Il che rende oltremodo macroscopico il vizio di legittimità della valutazione di non attinenza dei titoli della dr.ssa Cobucci Ponzano e degli altri ricorrenti.**

Al riguardo si effettua istanza istruttoria all'Ecc.mo Collegio, affinché ove ritenuto utile od opportuno, voglia acquisire gli atti di questa procedura, ciò si è posto in evidenza al fine di porre ulteriormente in evidenza la obiettiva contraddittorietà ed il difetto di motivazione della



commissione circa la **valutazione di non attinenza dei titoli dei ricorrenti, del tutto illegittima nell'ambito della gravata procedura concorsuale.**

La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione" (così, T.A.R. Milano Lombardia sez. III 11 marzo 2010 n. 565; in senso conforme, T.A.R. Venezia Veneto sez. I 11 marzo 2010, n. 768). Ed ancora, "ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta" (T.A.R. Roma Lazio sez. III 01 marzo 2010 n. 3171; in senso conforme, T.A.R. Napoli Campania sez. III 01 marzo 2010 n. 3171; T.A.R. Firenze Toscana sez. I 19 gennaio 2010 n. 64). "La motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla Pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 cost." (Consiglio Stato sez. IV 30 novembre 2009 n. 7502; in senso conforme, Consiglio Stato sez. IV 30 novembre 2009 n. 7502).

Macroscopica, dunque, nel caso specifico l'illogicità e l'erroneità fattuale della valutazione di *non attinenza*, stante l'inattendibilità del giudizio di non attinenza della commissione. Evidente l'incongruenza tra la *non attinenza dei titoli* e l'*afferenza dipartimentale* dei ricorrenti alla *macro area*, come inequivocabilmente reca il *curriculum vitae*, i titoli e le opere presentate in concorso.

La commissione avrebbe dovuto, seppur sinteticamente, motivare le ragioni della non attinenza dei titoli presentati dai ricorrenti, non limitarsi ad un apodittico, come tale insufficiente, N.A. Evidente l'assoluto difetto di motivazione, oltre alla altrettanto evidente contraddittorietà della valutazione di N.A., ove già si comparino i titoli dei candidati attuali vincitori ed ove si effettua la ulteriore comparazione, procedimentale ed istruttoria, con quanto operato da una

medesima commissione con riferimento all'altra procedura valutativa e comparativa, ossia il descritto concorso per dirigenti nella stessa macro area di cui si controverte. Palesi, dunque, i profili di erroneità, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, il che rende sindacabile il giudizio della commissione siccome arbitrario. La carenza motivazionale, in casi quali quelli in esame, “non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione, nonché dell'accertamento del nesso di consequenzialità tra presupposti e conclusioni” (tra le tante, cfr., più di recente, Tar Lazio Roma, sez. I, n. 5357 del 6.5.2016).

Ne discende la illegittimità degli atti conseguenti qui gravati con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.

## **II. – Sulle avverse deduzioni.**

Alla luce di quanto precede, e con più ampia riserva di dedurre ulteriormente nei termini di legge, infondate le avverse argomentazioni in relazione alla ammissibilità del ricorso collettivo qui proposto.

Nel rilevare la non fondatezza delle avverse argomentazioni al riguardo, ed in senso ad esse contrario, si rileva – come risulta ampiamente da quanto dianzi dedotto a motivi del ricorso e dei motivi aggiunti – che alcuna posizione di “conflitto” vi è o potrebbe esservi tra i ricorrenti (tutti biologi e nella medesima condizione di lesione di interessi propri), i quali lamentano, con valenza generale e per tutti coloro che si trovano nella medesima situazione, l'illegittima mancanza di valutazione dei titoli non con riferimento al merito di ciascuno di essi, bensì con specifico riferimento alla illegittima e generale (effettuata, cioè, dall'amministrazione per tutti i biologi qui ricorrenti) valutazione di non attinenza.

I ricorrenti chiedono, dunque, del tutto ammissibilmente e legittimamente, la valutazione “in blocco” dei loro titoli, non valutati dall'amministrazione che, in contrasto con le disposizioni di legge e di concorso (come dianzi rappresentato), ne ha illegittimamente affermato la *non attinenza*, attribuendo, quindi, un illegittimo punteggio peggiore, come ampiamente dimostrato, offrendo comparazione una corretta valutazione secondo la semplice *attinenza* di detti titoli.

Dunque, i ricorrenti chiedono che i loro titoli (acquisita in lunga carriera di ricercatori) siano valutati secondo la *attinenza* al pari degli altri concorrenti se senza ingiuste ed ingiustificate discriminazioni.

Un'equa valutazione, secondo il criterio dell'*attinenza*, al pari degli altri concorrenti, potrà determinare un riesame della procedura di valutazione con ogni conseguente effetto di legge anche sulle graduatorie.

La lesione generale agli interessi dei ricorrenti derivante dai gravati provvedimenti è evidente, nella **esclusione dalla valutazione dei titoli dei ricorrenti**, non a seguito di un giudizio di “valore” e di “merito”, bensì solo per l’illegittima, incongrua ed irragionevole motivazione di “**non attinenza dei titoli**”. La grave conseguenza del mancato utile collocamento dei ricorrenti in graduatoria preclude ai medesimi ogni possibilità – non reintegrabile, in mancanza di annullamento dei gravati atti – di concorrere per la progressione verticale di cui si discute all’interno del “dipartimento” e macro area di riferimento, con grave danno per la futura carriera dei ricorrenti. Pur avendone **titoli e requisiti**, al pari degli altri concorrenti, gli illegittimi provvedimenti gravati impediscono ai ricorrenti sia il prosieguo nel procedimento di valutazione, sia l’esercizio di un’attività scientifica e professionale, con valorizzazione delle energie, degli studi e della pratica profusa con grande e lungo impegno. Essi chiedono, dunque, l’eguale diritto ad essere correttamente e legittimamente valutati al pari degli altri concorrenti ricercatori nell’ambito della procedura di concorso in oggetto, avendone, come detto, al pari di questi requisiti e titoli. Il grave *vulnus* inferto agli interessi per i ricorrenti si manifesta, dunque, nella illegittima ed irragionevole preclusione di ogni futura possibilità di progressione verticale e di carriera all’interno del “loro dipartimento” e “macro area” di afferenza, con oggettiva e grave discriminazione rispetto allo stesso personale ricercatore dipendente dell’amministrazione che, in alcuni casi pur dotati di minore anzianità di carriera e titoli, tuttavia, finisce con l’averne assicurata la possibilità di progressione, ai ricorrenti del tutto ingiustamente negata; e ciò solo in ragione di una illegittima valutazione di *non attinenza* dei loro titoli in quanto biologi.

#### **Istanza istruttoria**

Ove ritenuto opportuno o necessario, si fa istanza all’Ecc.mo Collegio adito affinché voglia acquisire in giudizio tutti gli atti relativi al procedimento di cui in oggetto, onerando la competente Amministrazione resistente del relativo deposito.

#### **Conclusioni**

Voglia l’Ecc.mo Collegio accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti; e, per l’effetto, annullare i gravati provvedimenti, disponendo la rinnovazione della procedura di valutazione dei ricorrenti da parte di una Commissione costituita in composizione diversa, per tutte le ragioni di cui in narrativa, con ogni effetto e conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze del giudizio.

Il contributo unificato è di **euro 325,00**, trattandosi di pubblico impiego.

Napoli, data della relata di notifica.

**Avv. Francesco Rinaldi**

**Avv. Luigi Molvetti»**

\*\*\*

6) L'ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, sez. III, resa nel giudizio rgn. 12312/2016, che dispone l'integrazione del contraddittorio, reca il n. **1165/2019**, ed è stata emessa in data 30/01/2019; se ne riporta di seguito il testo integrale:

«Pubblicato il 30/01/2019

N. 1165/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12312/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12312 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Antonietta Ciardiello, Clemente Capasso, Filomena Anna Digilio, Vincenzo Carginale e Beatrice Cobucci Ponzano, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Rinaldi e Luigi Molvetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 103;

#### ***contro***

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

#### ***nei confronti***

Angela Rosa Piergiovanni, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Scioscia, con domicilio eletto presso lo studio di Isabella De Angelis in Roma, via dei Gracchi, 128;

Giancarlo Perrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Derobertis e Maria Sara Derobertis, con domicilio eletto presso lo studio di Maria Sara Derobertis in Roma, via F. Confalonieri, 5;

Pier Giorgio Peiretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 36;

#### ***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'atto del CNR del 18 luglio 2016, di approvazione della graduatoria, con nomina dei vincitori, del concorso interno per titoli, ex art.15, comma 5 del CCNL 2002-2005 del 7 giugno 2006, per la copertura di n.117 posti di I Ricercatore, II livello, bando 364.173, macroarea dipartimentale di scienze bioagroalimentari (14 posti),

dell'atto del CNR del 28 ottobre 2016, di attribuzione ai suddetti vincitori della selezione della nuova qualifica di I Ricercatore, II livello, impugnato con motivi aggiunti, degli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR,

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sigg.ri Angela Rosa Piergiovanni, Giancarlo Perrone e Pier Giorgio Peiretti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. M. Palma, in sostituzione dell'Avv. F. Rinaldi, per Pier Giorgio Peiretti l'Avv. D. Dei Rossi, per Giancarlo Perrone l'Avv. V.A. Pappalepore, in sostituzione dell'Avv. L. Derobertis, e per il CNR l'Avvocato dello Stato P. Pucciariello;

I Sigg.ri Maria Antonietta Ciardiello, Clemente Capasso, Filomena Anna Digilio, Vincenzo Carginale e Beatrice Cobucci Ponzano impugnavano l'atto del CNR del 18 luglio 2016, di approvazione della graduatoria, con nomina dei vincitori, del concorso interno per titoli, ex art.15, comma 5 del CCNL 2002-2005 del 7 giugno 2006, per la copertura di n.117 posti di I Ricercatore, II livello, bando 364.173, macroarea dipartimentale di scienze bioagroalimentari (14 posti), unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, non risultando collocati in posizione utile, e deducevano la violazione degli artt.3, 7, 10 della Legge n.241 del 1990, degli artt.1 e ss., 35, 52, 63 e ss. del D.Lgs. n.165 del 2001, dell'art.1 e ss. del D.Lgs. n. 213 del 2009, dell'art.15, comma 5 del CCNL 2002-2005, degli artt.5, 6 del bando, della Carta Europea dei Ricercatori, degli artt.3, 35, 97 Cost. nonché l'eccesso di potere per travisamento, carenza di presupposti, di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, illogicità, incongruenza, ingiustizia, sviamento.

I Sigg.ri Giancarlo Perrone e Angela Rosa Piergiovanni, controinteressati quali vincitori della selezione, si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito; il primo inoltre deduceva in rito l'inammissibilità del ricorso, perché collettivo con posizioni disomogenee e per carenza di contraddittorio completo.

I ricorrenti impugnavano poi con motivi aggiunti l'atto del CNR del 28 ottobre 2016, di attribuzione ai suddetti vincitori della selezione della nuova qualifica di I Ricercatore, II livello, censurandolo per illegittimità derivata dagli atti presupposti.

Il controinteressato Piergiorgio Peiretti, altro vincitore del concorso, si costituiva in giudizio per il rigetto del gravame, deducendo in rito l'inammissibilità delle impugnative per genericità e l'irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività.

Il CNR si costituiva del pari in giudizio per la reiezione del gravame.

Con ulteriori memorie i ricorrenti e il Sig. Perrone ribadivano i rispettivi assunti.

Seguivano le repliche dei controinteressati Perrone e Piergiovanni.

Tanto premesso, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio, ex art.49 c.p.a., nelle forme ordinarie, nei confronti degli altri controinteressati, vincitori e idonei, che precedono i ricorrenti in graduatoria, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza.

Ai fini del decidere, è necessario inoltre acquisire dal CNR una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e i motivi di ricorso, anche con riferimento all'omogeneità degli interessi dedotti in giudizio dai ricorrenti, del pari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza.

La prossima udienza per la trattazione del ricorso viene fissata, in applicazione dell'art.65, comma 2 c.p.a., per la data del 19 giugno 2019.

P.Q.M.

Ordina ai ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio e al CNR agli adempimenti istruttori di cui in motivazione, nei modi e termini ivi indicati.

Rinvia la causa all'udienza pubblica del 19 giugno 2019.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che ne dà comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO»

\*\*\*

7) L'ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, sez. III, resa nel giudizio rgn. 12312/2016, che autorizza la notificazione per pubblici proclami, **reca il n. 3809/2019**, ed è stata emessa in data 22/03/2019; se ne riporta di seguito il testo integrale:

«Pubblicato il 22/03/2019

N. 3809/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12312/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12312 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Antonietta Ciardiello, Clemente Capasso, Filomena Anna Digilio, Vincenzo Carginale e Beatrice Cobucci Ponzano, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Rinaldi e Luigi Molvetti, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 103;

#### ***contro***

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

#### ***nei confronti***

Angela Rosa Piergiovanni, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Scioscia, con domicilio eletto presso lo studio di Isabella De Angelis in Roma, via dei Gracchi, 128;

Giancarlo Perrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Derobertis e Maria Sara Derobertis, con domicilio eletto presso lo studio di Maria Sara Derobertis in Roma, via F. Confalonieri, 5;

Pier Giorgio Peiretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 36;

#### ***per l'annullamento***

quanto al ricorso principale

- del provvedimento del 18 luglio 2016, del C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche - Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio, con il quale è stata accertata la regolarità del procedimento, è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori della selezione per titoli ex art. 15, comma 5, del relativo C.C.N.L. 2002-2005 del 7 giugno 2006, per complessivi 117 posti per il profilo professionale di primo ricercatore - II livello da assegnare al personale dipendente del C.N.R., di cui al bando 364.173 Macro Area Dipartimentale: Scienze Bio-Agroalimentari (n. 14 posti), nella parte in cui non indica tra i vincitori i ricorrenti;

- del bando 364.144 del 20 maggio 2013, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;

- del bando 364.173 del 2 ottobre 2013, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;

- del verbale n. 1 del 25 settembre 2015, di inizio delle operazioni ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;

- di tutte le operazioni concorsuali, ivi compreso l'eventuale approvazione degli atti e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere correttamente rivalutati ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della disposizione dirigenziale del 28 ottobre 2016, mai comunicata e di cui non si conoscono estremi e contenuto, di cui si è avuta conoscenza solo successivamente, con la quale risulta che il C.N.R. abbia, in attuazione del bando, attribuito ai vincitori il II livello con decorrenza di legge, ove e nella misura in cui sia lesivo degli interessi dei ricorrenti;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche, di Angela Rosa Piergiovanni, di Giancarlo Perrone e di Pier Giorgio Peiretti;

Visto l'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come indicato nel verbale;



Rilevato che questa Sezione con sentenza n. 1750 dell'11 marzo 2019, con riferimento ad una procedura selettiva indetta dal C.N.R. simile a quella per cui è causa, anch'essa di progressione all'interno dell'area dei Ricercatori, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario in funzione di giudice del lavoro, in ragione dell'atteggiarsi la procedura "quale mera progressione stipendiale nell'ambito della medesima area", in conformità con quanto al riguardo chiarito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8985 dell'11 aprile 2018, secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario è da riconoscere in tutte "... le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), perchè esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.)";

Rilevata, pertanto, ex officio l'esistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;

Ritenuto, quindi, di doverne dare relativo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnando conseguentemente loro il termine di quaranta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti su tale questione;

Considerato, altresì, che questa Sezione, con ordinanza n. 1165 del 30 gennaio 2019, disponeva "l'integrazione del contraddittorio, ex art. 49 c.p.a. nelle forme ordinarie, nei confronti degli altri controinteressati, vincitori e idonei che precedono i ricorrenti in graduatoria";

Considerato che, successivamente, i ricorrenti con atto depositato il 1° febbraio 2019 avanzavano istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, in relazione alla "difficoltà oggettiva" di procedervi per le vie ordinarie, atteso l'elevato numero dei controinteressati, essendosi costoro collocati tra gli idonei in graduatoria tra le posizioni n. 117 (Ciardiello Maria Antonietta) e n. 176 (Cobucci Ponzano Beatrice);

Ritenuto che tale domanda sia meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare i ricorrenti ad eseguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei che li precedono in graduatoria, mediante la notifica del ricorso per pubblici proclami sul sito istituzionale del C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle

censure contenute nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Ritenuto di confermare, per il prosieguo, la pubblica udienza del 19 giugno 2019, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- assegna alle parti il termine di quaranta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, la presentazione di eventuali memorie vertenti sulla questione indicata in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;
- conferma, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 19 giugno 2019, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Eleonora Monica

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO»

\*\*\*

8) I controinteressati sono tutti i concorrenti, vincitori e idonei che precedono i ricorrenti, collocati nella graduatoria gravata e che verrebbero superati dai ricorrenti in caso di accoglimento del ricorso: segue **elenco nominativo dei controinteressati** (e si allega, ad ogni buon fine, alla presente istanza, il provvedimento del 18/07/2016, agli atti del giudizio, recante approvazione graduatoria di n. 14 vincitori e n. 183 idonei, pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.), **con la precisazione che i ricorrenti sono collocati tra gli idonei in graduatoria tra le posizioni n. 117 (Ciardiello Maria Antonietta) e n. 176 (Cobucci Ponzano Beatrice)**, precisamente alle **seguenti posizioni:**

- 1) **Ciardiello Maria Antonietta**, posto n. 117, punteggio 33,37;
- 2) **Carginale Vincenzo**, posto n. 161, punteggio 13,33;
- 3) **Digilio Filomena Anna**, posto n. 163, punteggio 13,04;
- 4) **Capasso Clemente**, posto n. 167, punteggio 10,12;
- 5) **Cobucci Ponzano Beatrice**, posto n. 176, punteggio 3,90.

## ELENCO CONTROINTERESSATI

- 1 CASTIGLIONI BIANCA MARIA ELISABETTA
- 2 PIERGIOVANNI ANGELA ROSA
- 3 GIUFFRIDA MARIA GABRIELLA
- 4 PEIRETTI PIER GIORGIO
- 5 PERRONE GIANCARLO
- 6 GALASSO INCORONATA
- 7 NORIS EMANUELA
- 8 SPEZZIGA D'AQUINO SALVATORE
- 9 SANTINO ANGELO
- 10 MITA GIOVANNI
- 11 PIZZI FLAVIA
- 12 PERUCATTI ANGELA
- 13 NAZZARO FILOMENA
- 14 DI MARCO STEFANO
- 15 CALFAPIETRA CARLO
- 16 FIORENTINO FABIO
- 17 GALLI EMANUELA
- 18 LORETI ELENA
- 19 VETTORI CRISTINA
- 20 BERGAMO PAOLO
- 21 MAZZARELLA GIUSEPPE
- 22 VOLPE MARIA GRAZIA
- 23 PEDRAZZINI EMANUELA
- 24 REA GIUSEPPINA
- 25 NICOLETTI ISABELLA
- 26 BASILE ANGELO
- 27 SICILIANO ROSA ANNA
- 28 GIANNINO DONATO
- 29 CONSONNI ROBERTO
- 30 ZACCHINI MASSIMO
- 31 CARPANETO ARMANDO
- 32 PITTO LETIZIA
- 33 PRATO ERMELINDA
- 34 CAVALLARIN LAURA
- 35 D'ACQUI LUIGI PAOLO
- 36 ZONNO MARIA
- 37 CARBONE VIRGINIA
- 38 BELLUCCI MICHELE
- 39 GIANI' SILVIA
- 40 GIANFRANI CARMELA
- 41 PIPITONE CARLO
- 42 OTTO STEFAN
- 43 BARRA CARACCIOLO ANNA
- 44 PARRELLA GIUSEPPE
- 45 DE LUCA FRANCESCA
- 46 SISTO ANGELO
- 47 TUCCI MARINA
- 48 MAMONE GIANFRANCO
- 49 GIGLIOTTI SILVIA
- 50 PATTI BERNARDO

51 ROMANI GIULIA ANGELICA MARIA  
52 LARATTA BRUNA  
53 BARUZZI FEDERICO  
54 CALDERINI ORNELLA  
55 LUMINI ERICA  
56 CASSANO ALFREDO  
57 ALBRIZIO ROSSELLA  
58 CHINI ZITTELLI GRAZIELLA  
59 BRASCA MILENA  
60 AURILIA VINCENZO  
61 PATANE' CRISTINA MARIA  
62 BUTTAFUOCO GABRIELE  
63 GAROFALO GERMANA  
64 DE STRADIS ANGELO  
65 PANTALEO VITANTONIO  
66 DE LEO FRANCESCA  
67 CARETTO SOFIA PIA ANNA  
68 SORRENTINO GIUSEPPE  
69 DE PAOLIS ANGELO  
70 SPAGNUOLO MARIA STEFANIA  
71 PARIS PIERLUIGI  
72 BONANNO ANGELO  
73 NAVARRO RAMIREZ BEATRIZ  
74 FINETTI SIALER MARIELLA MATILDE  
75 MELLO ANTONIETTA  
76 CARLOZZI PIETRO MARIO  
77 DANTI ROBERTO  
78 SULAS LEONARDO  
79 COZZOLINO ROSARIA  
80 GRISTINA MICHELE  
81 MORELLO LAURA EMMA MARIA  
82 GAMBINO GIORGIO  
83 CALLEGARI GIOVANNI  
84 SESSA GIOVANNA  
85 CILLO FABRIZIO  
86 VACCARI FRANCESCO PRIMO  
87 MEZZELANI ALESSANDRA MARIA  
88 SCOTTI NUNZIA  
89 CAPUANA MAURIZIO  
90 RUBINI ANDREA  
91 LEONE ANTONELLA  
92 TOMMONARO GIUSEPPINA  
93 CARLUCCIO MARIA ANNUNZIATA  
94 MELILLO MARIA TERESA  
95 SBRANA CRISTIANA  
96 SUSCA ANTONIA  
97 RUOCCO MICHELINA  
98 MONTI SIMONA MARIA  
99 CANNIZZARO LEONARDO  
100 COSTA ANTONELLO  
101 BOTTARI TERESA  
102 D'AMBROSIO CHIARA

103 CAVALLARO VALERIA  
104 AVOLA GIOVANNI  
105 GRIFONI DANIELE  
106 FACINI OSVALDO  
107 IANNELLI MARIA ADELAIDE  
108 CALUCCI LUCIA  
109 MACCHIONI NICOLA  
110 MORIONDO MARCO  
111 CARDINALI ANGELA  
112 VERONICO PASQUA  
113 MARICCHIOLO GIULIA  
114 MAGLIONE GIUSEPPE  
115 GIORDANO DANIELA  
116 GIOVANNELLI ALESSIO  
**117 CIARDIELLO MARIA ANTONIETTA**  
118 PICCO CRISTIANA  
119 CLEMENTE GENNARO  
120 IACOMINO GIUSEPPE  
121 BENELLI CARLA  
122 BERNABEI MAURO  
123 VALENTI DANIELA  
124 SARLI GIULIO  
125 RULLO ROSARIO  
126 CARUSO GABRIELLA  
127 CRISCI ALFONSO  
128 ALTIERI ROBERTO  
129 RIGGI EZIO  
130 PALMANO SABRINA  
131 BORDONI ROBERTA  
132 BERNARDO UMBERTO  
133 GRENNI PAOLA  
134 NEGRI MARTINO  
135 PELLICANO MARIO PAOLO  
136 PALANTI SABRINA  
137 PILUZZA GIOVANNA ANTONIA MARIA  
138 PALUMBO ROSANNA  
139 TEDESCHI ANNA  
140 CONSOLANDI CLARISSA  
141 DE LISI ANTONINO  
142 BARBAROSSA LOREDANA  
143 SARUBBI FIORELLA  
144 TRAMICE ANNABELLA  
145 TORTIGLIONE CLAUDIA  
146 VACCA ROSA ANNA  
147 FRANCA ANTONIO  
148 MELE GIACOMO  
149 VENDITTI TULLIO ANTONIO PIO  
150 DE VINCENZI MATTEO  
151 CICCIO NUNZIA  
152 POLIMENO FRANCA  
153 MANDRICH LUIGI  
154 FIBBI LUCA

155 ORLANDO PIERANGELO  
156 RUSSO PAOLA  
157 SEVERGNINI MARCO  
158 LONGO VINCENZO  
159 MENEGUZZO FRANCESCO  
160 VELTRI ANTONELLA  
**161 CARGINALE VINCENZO**  
162 FEBBRAIO FERDINANDO  
**163 DIGILIO FILOMENA ANNA**  
164 FANELLI GIOVANNI  
165 PASQUI MASSIMILIANO  
166 DE BARI LIDIA  
**167 CAPASSO CLEMENTE**  
168 BALDI MARINA  
169 CAROPPO CARMELA  
170 D'ACIERNO ANTONIO  
171 DENARO RENATA  
172 DI GIULIO MASSIMO  
173 CALASTRINI FRANCESCA  
174 LO PORTO ANTONIO  
175 FUGGETTA MARIA PIA  
**176 COBUCCI PONZANO BEATRICE**  
177 MATARAZZO MARIA ROSARIA  
178 IANNONE MICHELANGELO  
179 PIERI MAURIZIO  
180 OMBRA MARIA NEVE  
181 MAZZA ALESSANDRO  
182 MELANI SAMANTHA  
183 ESPOSITO TERESA

\*\*\*

Come ordinato dal Tar Lazio Roma nell'allegata ordinanza n. 3809/2019, lo stesso Avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza del Tar Lazio Roma.

**Si allega:**

- 1) Ricorso depositato presso il Tar del Lazio Roma rgn. 12312/2016;**
- 2) Motivi aggiunti depositati presso il Tar del Lazio Roma rgn. 12312/2016;**
- 3) Copia autentica dell'ordinanza del Tar Lazio, sez. III, n. 1165/2019;**
- 4) Copia autentica dell'ordinanza del Tar Lazio, sez. III, n. 3809/2019;**
- 5) provvedimento del 18/07/2016 di approvazione graduatoria (vincitori e idonei),** pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.

Con osservanza,

Napoli, data della relata di notifica

**Avv. Francesco Rinaldi**

**Avv. Luigi Molvetti**